

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'ammodernamento e il potenziamento
dell'impianto idroelettrico della Morobbia

(del 25 luglio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I.

Con decreto legislativo del 10 marzo 1953 è stata rinnovata al Comune di Bellinzona la concessione di utilizzare le acque della Morobbia, accordata con risoluzione del Gran Consiglio del 13 gennaio 1900 (atto di concessione del 5 dicembre 1900) e scaduta il 31 dicembre 1942.

Vari fattori avevano ritardato la decisione: la complessità e la novità del problema del rinnovo, che non aveva precedenti nel Ticino e addirittura in Svizzera (cfr. il messaggio 25 novembre 1949 del Consiglio di Stato), i contrasti sui diritti di riscatto e di riversione; i riflessi del rinnovo sul corso della politica idroelettrica cantonale e in particolare sulla istituzione di un'azienda cantonale.

A stregua del decreto citato, la concessione di sfruttamento delle acque della Morobbia, rinnovata per un periodo di 40 anni a decorrere dal 1. gennaio 1953, scade il 31 dicembre 1992.

II.

Il Comune di Bellinzona dispone di un'azienda di distribuzione il cui fabbisogno in energia già nel 1953 superava la produzione dell'impianto della Morobbia. Da allora l'acquisto di energia di integrazione, specialmente invernale, prima dall'Atel poi dall'AET, è costantemente aumentato.

L'energia di integrazione è ora il doppio della produzione annua media del decennio 1955 - 1965, che è dell'ordine di 25 Mio di Kwh. La tabella che segue illustra l'evoluzione:

Anno	Energia prodotta dall'impianto della Morobbia	Energia d'integrazione acquistata	Totale
	GWh	GWh	
1955	21,6	12,2	33,8
1956	23,1	13,2	36,3
1957	25,4	13,5	38,9
1958	26,7	13,3	40,0
1959	25,8	16,2	42,0
1960	31,8	13,4	45,2
1961	25,4	21,9	47,3
1962	20,1	35,4	55,5
1963	28,7	32,6	61,3
1964	22,7	44,1	66,8
1965	24,0	47,2	71,2
1966	27,6	45,8	73,4

E' quindi comprensibile che il Comune abbia cercato di aumentare la produzione propria con la costruzione diretta di impianti o attraverso la partecipazione ad altri impianti.

Con lettera 1. febbraio 1957 il Municipio di Bellinzona ha notificato all'Autorità cantonale la sua intenzione di partecipare allo sfruttamento delle forze idriche della Verzasca secondo il progetto presentato dalla Città di Lugano e pubblicato sul F.u. del 30 novembre 1956. La richiesta non è stata accolta dall'Autorità cantonale.

Nel maggio 1959 il Comune ha presentato, sempre per conto della propria azienda, domanda di ampliamento dell'esistente impianto con l'immissione dei bacini imbriferi superiori della Morobbia, della valle d'Arbedo e del Vedeggio. Il progetto prevedeva la captazione a quota 910 circa delle acque defluenti alle prese previste in val Sertena e val Caneggio (b.i. Vedeggio); val Scainò, val Maggina, val Poltrinello, val Morobbia, val Prada (Morobbia); val d'Arbedo e val di Plum (b.i. v. d'Arbedo). La restituzione rimaneva per contro invariata. L'impianto così ampliato avrebbe dovuto assicurare, secondo il progetto, una quantità media annua di energia dell'ordine di 106 Mio di Kwh. (circa 39 in inverno e circa 67 in estate), corrispondenti all'utilizzazione di un bacino imbrifero di circa 52 km² di superficie, pari a circa 6,6 volte la superficie di quello attualmente sfruttato.

Alla pubblicazione del progetto ha fatto seguito un rilevante numero di opposizioni, 12 delle quali provenienti dai Comuni della valle del Vedeggio da Medeglia al lago. Per questi ultimi si trattava di prese di posizione fondate sul timore di pregiudizievoli conseguenze di una derivazione delle acque, e quindi di una diminuzione dei deflussi, dal profilo paesaggistico, igienico, piscicolo, dell'approvvigionamento in acqua potabile, dell'agricoltura, ecc. e in genere delle necessità future delle zone attraversate dal corso d'acqua.

Le discussioni e le indagini prolungatesi per anni, ritardando la decisione, hanno fatto apparire sempre più aleatoria la realizzazione del progetto 1959, l'economicità essendo compromessa dall'aumento dei costi.

E' in questo ordine di idee che il Comune di Bellinzona ha rivolto altrove la propria attenzione.

Il 21 gennaio 1965 ha presentato una nuova domanda di concessione accompagnante un progetto che prevedeva la captazione delle acque degli affluenti di destra del fiume Ticino in Val Riviera (val d'Ambra, val d'Iragna, val Lodrino e val di Moleno), degli affluenti di sinistra del fiume Verzasca nella media valle (val d'Agra, val Pincascia, val Carecchio, valle della Porta) a quota 1100 m. s.m. circa, e delle acque della valle di Cugnasco a quota 1500 per addurle ad una centrale situata a Berzona in territorio di Vogorno che le avrebbe restituite a quota 473 corrispondente all'invaso massimo dell'esistente bacino di accumulazione.

La produzione annua media della centrale veniva stimata in 164 Mio di Kwh. ripartiti in ragione di 1/3 di energia invernale e di 2/3 di energia estiva.

Nella richiesta si rilevava

- a) che il previsto sfruttamento non deturpava le bellezze paesaggistiche della valle Verzasca, in quanto la diminuzione dei deflussi interessava solo la tratta a valle di Lavertezzo;
- b) che le acque restituite a Berzona potevano essere sfruttate nella centrale di Mappo con una produzione supplementare annua media dell'ordine di 29 Mio di Kwh.;
- c) che l'impianto era il più economico fra quelli ancora realizzabili nel Cantone Ticino.

46 opposizioni, fra le quali quelle di 15 Comuni, venivano inoltrate all'Autorità cantonale. Anche in questo caso gli inconvenienti messi in risalto dai Comuni ed in generale dagli enti pubblici toccati dal progetto erano di ordine igienico, piscicolo, paesaggistico, di approvvigionamento in acqua potabile, di alimentazione della falda freatica, ecc.

L'Azienda elettrica ticinese manifestava in un primo tempo un vivo interesse all'impianto, prospettando una realizzazione congiunta, con propria partecipazione

maggioritaria (2/3) e con partecipazione minoritaria del Comune (1/3). Ma l'esame economico portava in definitiva a conclusioni negative espresse nella lettera 1. dicembre 1966 del Consiglio d'amministrazione al Consiglio di Stato e al Municipio di Bellinzona.

Intanto il Comune di Bellinzona aveva tempestivamente fatto studiare un più modesto progetto di potenziamento dell'attuale impianto della Morobbia. Non appena apparsa l'inattuabilità dell'impianto Riviera-Verzasca, Bellinzona, con istanza 7 dicembre 1966, presentava il progetto di rimodernamento dell'impianto « Morobbia », chiedendone l'approvazione e il rinnovo della concessione di utilizzare le acque della Morobbia per un periodo di 80 anni a partire dalla data di messa in esercizio della centrale rimodernata.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta sono le seguenti :

- a) l'impianto costruito nel 1900-1902 presenta, dopo oltre 60 anni di esercizio, segni palesi di logoramento con conseguente mancanza di garanzia per la continuità, come pure per l'economicità e la sicurezza dell'esercizio ;
 - b) le opere indispensabili e urgenti da eseguire sulle vecchie installazioni giustificano e impongono anzi un miglioramento quantitativo e qualitativo, in particolare attraverso una più razionale utilizzazione dei deflussi disponibili.
- Il progetto risponde appunto a questo duplice scopo.

III.

L'impianto esistente, costruito all'inizio del secolo, completato successivamente si trova, come già detto, in condizioni precarie. Le due prese principali della Morobbia e della Valmaggina sono di tipo ormai superato e richiedono oneri eccessivi di esercizio e di manutenzione.

La galleria di adduzione denuncia forti perdite d'acqua e pericoli di franamenti. Già negli anni 1949-1951 si è dovuto procedere al rifacimento di circa 1 km. della stessa.

Il piccolo bacino di compenso di « Pian dei Cavalli » non è stagno e fa temere per la sua stabilità statica e la sua sicurezza. La sua capacità è stata pure aumentata da 12.000 a 20.000 mc. nel 1949-1951.

Una delle due condotte forzate ha le pareti corrose in più punti e dovrà presto essere sostituita. La centrale è in buono stato e quindi recuperabile ; tuttavia due dei tre gruppi installati incominciano a dare segni di vetustà. Per la parte elettrica della centrale si impone un completo rifacimento che è pure da estendere alla sottostazione ed all'allacciamento alla linea di trasporto.

Anche escludendo qualsiasi soluzione di potenziamento dell'impianto queste opere dovrebbero essere essenzialmente modificate o rinforzate, con notevoli spese, pure compreso una forte perdita di energia per le necessarie interruzioni di esercizio della centrale.

Evidentemente l'impianto Morobbia come tutti quelli costruiti all'inizio del secolo, risulta sottodimensionato e costruito con criteri tecnici ormai superati. Ma esso presenta, come già detto, un tronco di galleria nuovo della lunghezza di 1 km., una condotta forzata in buon stato ; una centrale completamente recuperabile con un gruppo installato recentemente, per cui nuove costruzioni si impongono solo per determinate opere.

In sede di studio del progetto è inoltre emerso che proprio all'incirca alla quota di captazione esistente si poteva costruire un importante bacino di compenso.

Sia il fondovalle che i fianchi vallivi sono ivi infatti caratterizzati dalla presenza di roccia apparente. Quest'ultima a circa 150 metri a valle della presa attuale presenta una strozzatura che il progettista ha giudicato particolarmente vantaggiosa per la costruzione di una diga a volta sottile dell'altezza di 46 metri

e di uno sviluppo in corona di 115 ml. che sottende un bacino imbrifero di circa 23 km² di superficie.

La realizzazione di questo bacino di compenso settimanale, della capienza utile di circa 500.000 mc., costituisce il miglioramento essenziale nello sfruttamento del bacino imbrifero già concessionato al Comune di Bellinzona, permettendo di aumentare leggermente il salto sfruttato, di captare parzialmente le piene e di procurare l'energia necessaria per coprire le punte giornaliere.

Diamo qui una descrizione delle opere del progetto.

La diga sopra citata, di una cubatura di 10.442 mc., è munita di uno scaricatore di fondo per un rapido svuotamento del bacino con una portata di 50 m³/sec. L'evacuazione delle piene del fiume ha luogo mediante 4 sfioratori situati nella parte centrale dello sbarramento capaci di assicurare lo smaltimento di una portata massima complessiva di 230 m³/sec.

La quota d'invaso massimo è di 643,50 m. s.m. mentre quella di invaso minimo è di 615,00 m. s.m. Nel bacino di compenso si immettono le acque del riale Carmena, affluente di destra del torrente Morobbia, il cui bacino imbrifero è di 20 ettari.

Dal bacino si diparte la galleria di adduzione della lunghezza di 2,76 km., a profilo minimo economico la quale si allaccia poi al tronco già costruito nel 1949-51.

Oltre alla presa sul riale Carmena vi è quella più importante situata sul riale Valmaggina la quale sottende un bacino imbrifero di 10,6 km² di superficie ed è stata dimensionata per una portata di 2 m³/sec.

Questa presa, a griglia con spurgo automatico del tipo classico, capta l'acqua e la porta ad un dissabbiatore situato in caverna, che lavora in pressione. Tramite uno sfioratore l'acqua passa poi nel pozzo di adduzione e da questo nella galleria a pressione.

Quanto alla condotta forzata che si prevede in sostituzione di quella erosa, essa ricalca esattamente il tracciato di quest'ultima. Ma avrà un diametro sufficiente per smaltire tutta la portata della centrale.

L'altra condotta esistente sarà mantenuta in esercizio solo per i casi di emergenza.

Il pozzo piezometrico situato quasi al termine della galleria di adduzione ed all'inizio della condotta forzata sarà ricavato nella roccia.

La centrale esistente, largamente dimensionata al tempo della sua costruzione, si presta assai bene per ogni opera di adattamento e di completazione.

Le caratteristiche dell'impianto prima e dopo l'ampliamento possono essere riassunte come segue:

1. Il bacino imbrifero sfruttato dall'impianto ampliato ha una superficie di 33,8 km² ed in ciò non si differenzia da quello già attualmente sotteso dalle prese esistenti;
2. Quali deflussi specifici per i calcoli energetici il progettista ha stimato (in base ai dati di altri bacini simili ed al confronto con quanto risultante dalle misurazioni) i seguenti valori:

<i>inverno</i>	<i>estate</i>	<i>anno</i>
39,4 l/sec./km ²	65,9 l/sec./km ²	52,7 l/sec./km ²

Tali cifre sono da considerare quale limite superiore.

3. La portata massima della tubazione di adduzione al bacino di compenso del « Pian dei Cavalli » è di 1600 litri/sec. La portata nominale della centrale in servizio è di 2890 litri/sec.

Con l'installazione del nuovo gruppo al posto di due vecchi gruppi esistenti la portata nominale di quest'ultima viene aumentata a 4000 litri/sec.

4. La potenza massima disponibile, ai morsetti dei generatori è di 7400 kw nell'impianto esistente e di 12.000 kw pari a 16.300 HP, in quello ampliato.
5. Il valore medio della produzione di energia dell'impianto così potenziato è il seguente :

<i>estate</i>	<i>inverno</i>	<i>anno</i>
23,2 Mio di Kwh	16,5 Mio di Kwh	39,7 Mio di Kwh

I corrispondenti valori del decennio 1955 -1965 sono :

<i>estate</i>	<i>inverno</i>	<i>anno</i>
14,78 Mio di Kwh	10,24 Mio di Kwh	25,02 Mio di Kwh

6. Il preventivo indica una spesa totale di Fr. 10.682.000,—. Il calcolo delle spese annue dell'impianto, conteggiando un interesse del capitale investito prudenzialmente ammesso del 5,5 %, dà un costo medio dell'energia ai morsetti della centrale di 2,8 cts/Kwh.

IV.

La pubblicazione della domanda di concessione avvenuta sul F.u. n. 2/3 del 10 gennaio 1967 non ha dato luogo a opposizioni. Unicamente la « Società Monti di Stagno » in Pianezzo ha espresso le proprie riserve circa eventuali danni arrecati alla proprietà sociale in sede di esecuzione dei lavori, rispettivamente alle sorgenti di alimentazione dell'acquedotto sociale, quest'ultime ubicate a monte della prevista nuova galleria d'adduzione.

Ovviamente domande di risarcimento per eventuali danni saranno da esaminare dalla concessionaria al momento opportuno.

Siccome l'AET gode del diritto preferenziale rispetto a utilizzazioni domandate da terzi, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha chiesto a detto ente di far conoscere la sua determinazione, in sostanza di dire se intende o meno partecipare allo sfruttamento del nuovo impianto.

Con lettera 17 aprile 1967 l'AET si è pronunciata contro una sua partecipazione e a favore dell'accoglimento della richiesta del Comune di Bellinzona, con le seguenti motivazioni e conclusioni :

« Il Comune di Bellinzona ha grande bisogno di nuova energia per il proprio fabbisogno. Esso aveva chiesto, in un primo tempo, la concessione per lo sfruttamento della Morobbia con la derivazione del Vedeggio, concessione non accordata data l'opposizione della regione di Lugano. Aveva chiesto, in seguito, la concessione per la costruzione dell'impianto Riviera - Verzasca, domanda abbandonata per la non economicità dell'impianto. La domanda attuale prende il posto delle precedenti : tuttavia la maggior produzione dell'impianto progettato non è che parte di quella degli impianti dovuti abbandonare.

Il Comune di Bellinzona ha diritto all'accoglimento della sua istanza già per parità di trattamento. Il Comune di Lugano, il Comune di Mas-sagno, la Sopracenerina hanno ottenuto le concessioni chieste, nonostante l'intervenuta creazione dell'AET. Non può essere negato a Bellinzona quello che è stato concesso in misura maggiore agli altri. Infine non va dimenticato che, allorchè venne creata l'AET, il Comune di Bellinzona è stato il solo ad impegnarsi immediatamente ad acquistare da essa tutta l'energia di complemento.

Per queste ragioni e poichè la maggior produzione del nuovo impianto non basta che a coprire una parte del fabbisogno di Bellinzona, una partecipazione dell'AET non si giustifica, anche perchè essa non è di sufficiente interesse. La concessione può essere accordata per la durata di 40 anni. Nel nuovo decreto dovranno naturalmente essere confermati gli obblighi esistenti (art. 10 a 13 del decreto 10 marzo 1953),

in modo speciale l'obbligo della concessionaria di comperare l'energia di complemento dall'AET ».

Il Consiglio di Stato considera pure legittima e meritevole di accoglimento la richiesta del Comune di Bellinzona. Si tratta dell'ammodernamento di un impianto già concessionato nel 1953 e sino al 1992. Non si pongono questioni di principio, le stesse essendo già state risolte appunto nel 1953 per l'impianto della Morobbia.

In linea generale valgono poi le considerazioni contenute nel messaggio del 22 luglio 1966 concernente il rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Francinone al Comune di Massagno, in particolare le seguenti :

« L'art. 2 della legge 25 giugno 1958 stabilisce che l'Azienda elettrica ticinese dispone delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale vigente, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

Nel messaggio 25 ottobre 1957 che accompagnava quel disegno di legge si rileva : " Il Consiglio di Stato ritiene nell'interesse dell'economia cantonale la conservazione di aziende vitali di distribuzione, abbraccianti possibilmente vaste zone, con utenti robusti, al fine di ridurre le spese generali ", e più oltre : " Lo Stato non ha mai avuto in animo di sostituirsi alle esistenti aziende nella vendita al minuto. Questa garanzia è già stata offerta alle aziende comunali, al momento in cui si discusse il problema della comunità di produzione. La stessa assicurazione vuol essere qui ribadita, pur sapendo che la vendita a rivenditori consente margini esigui di guadagno ".

Proponendo la concessione della Nuova Verzasca con messaggio 19 gennaio 1959 il Consiglio di Stato ha confermato la leale volontà dello Stato di collaborare con le aziende pubbliche esistenti da cui dipende l'approvvigionamento di buona parte del Cantone. E nel rapporto 20 novembre 1959 della Commissione speciale delle forze idriche sullo stesso oggetto si afferma che " lo sviluppo naturale della politica idroelettrica cantonale vuole assegnare alle aziende comunali il ruolo di aziende di distribuzione, pure nel rispetto dei diritti acquisiti nel campo della produzione, grazie all'iniziativa di uomini progressisti ed a notevoli investimenti di pubblico denaro ".

E' quindi manifesta la tendenza a una collaborazione tra l'Azienda elettrica ticinese e i Comuni che già sono al beneficio di una propria organizzazione di produzione e di smercio di energia ».

A queste considerazioni ha fatto esplicita adesione la Commissione della Gestione (cfr. rapporto 25 novembre 1966, pag. 2 e 3), e le conclusioni sono state votate dal Gran Consiglio il 16 dicembre 1966.

V.

Il disegno di atto di concessione contempla le condizioni già inserite nel D.L. del 1953, beninteso con gli aggiornamenti e le completazioni del caso. Comunque procediamo a una rapida rassegna dei singoli articoli del decreto legislativo che vi sottoponiamo al fine di una loro giustificazione e motivazione.

L'art. 1 accorda al concessionario il diritto di utilizzare le acque del torrente Morobbia ed affluenti fra la quota 643,50 m. s.m. corrispondente al livello massimo d'invaso di un bacino da formarsi mediante sbarramento della gola nella zona della presa dell'impianto esistente (quota di captazione di detta presa : 618,00 m. s.m.) e la quota 261,00 corrispondente alla resa dell'acqua dell'attuale centrale.

Analogamente accorda il diritto di utilizzare l'acqua captata alla presa di Valmaggina (affluente di sponda sinistra) adducendola nella galleria sottopressione

e l'acqua del riale Carmena (affluente di sponda destra) adducendola nel bacino di compenso.

Il tutto conformemente al progetto luglio 1965 - novembre 1966 allestito dallo studio dell'ing. G. Gellera.

L'articolo 2 precisa come avviene lo sfruttamento delle acque concesse (accumulazione delle acque del torrente Morobbia ed affluenti in un bacino di compenso settimanale formato dallo sbarramento illustrato all'art. 1; captazione delle acque del riale Carmena e di Valmaggina; utilizzazione di tutte le acque nella centrale di Giubiasco; loro resa nel torrente Morobbia).

All'articolo 3 è fatta menzione della durata della concessione. L'articolo 16 della legge cantonale del 1894 stabilisce al suo primo capoverso che « ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in ogni caso ai quarant'anni ».

Si ritiene di fissare in 40 anni, conformemente del resto al preavviso dell'AET, la durata della concessione. Non vi sono ragioni per rinnovare le eccezioni praticate negli ultimi dieci anni per la Nuova Verzasca e per l'impianto di Giumaglio-Salto. Nel primo caso si trattava di un impianto completamente nuovo che richiedeva un investimento di parecchie decine di milioni di franchi per cui si è ritenuto di accordare la concessione per un periodo di tempo corrispondente alla durata massima contemplata dalla legge federale. Nel secondo caso si voleva mettere la concessione in parallelo quanto a durata con quella rilasciata alle Officine idroelettriche della Maggia S.A. Naturalmente il termine deve decorrere dal momento in cui sarà messo in esercizio il nuovo gruppo in centrale.

Gli articoli 4, 5 e 6 si riferiscono alla documentazione dei costi, alla riversione ed al riscatto. Questi punti hanno dato luogo nel 1953, come già detto esordendo, ad una lunga controversia. Il rinnovo del 1953 si è fatto lasciando assolutamente impregiudicati i diritti del concedente e del concessionario, che si riservavano in ogni momento di invocare il giudizio del Tribunale federale.

L'evoluzione compiuta da allora ha modificato i termini del problema. Non vi è oggi ragione alcuna perchè un'incertezza sussista. La riversione e il riscatto devono essere contemplati come diritto del Cantone.

All'art. 7 viene stabilita la forza tassabile agli effetti della tassa di concessione e di quella annua di esercizio.

Il calcolo della potenza lorda si effettua applicando la formula :

$$P_{HP} = \frac{\gamma \cdot Q_m \cdot H_{Br}}{75}$$

dove Q_m = portata media sfruttabile

H_{Br} = salto lordo

Essendo

$$Q_m = \frac{\text{volume sfruttabile in m}^3}{\text{numero secondi in 1 anno}}$$

ossia

$$Q_m = \frac{48.500.000 \text{ m}^3}{365 \times 86.400} = 1,537 \text{ m}^3/\text{sec.}$$

H_{Br} = livello invaso massimo (senza sfioro)
 — quota restituzione

634,50 m.
 261,00 m.

 382,50 m.

si ha

$$P_{HP} = \frac{1000 \times 1,537 \times 382,50}{75} = 7838 \text{ HP ca.}$$

valore questo che può essere arrotondato a 7800 HP.

Dalla forza lorda tassabile espressa in cavalli dinamici vengono dedotti 300 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione.

Per il computo della tassa di esercizio e di concessione, fa quindi stato una forza lorda di 7500 HP.

Stabilita la potenza tassabile l'articolo 8 fissa le tasse da versare. Quella di esercizio è fissata in Fr. 9,— per HP, canone questo leggermente superiore a quello attualmente corrisposto dall'Azienda elettrica comunale di Bellinzona, conformemente all'adeguamento consentito dalla legge federale del 20 giugno 1952, applicata con decreto esecutivo cantonale del 19 ottobre 1955. Il canone è proporzionato alla qualità delle acque sfruttate. Sono beninteso riservate le modificazioni della legge federale.

La tassa di concessione per HP viene fissata come d'uso nel doppio di quella d'esercizio.

L'articolo 9 contempla l'abituale impegno del concessionario per quanto concerne i termini d'inoltrare del progetto definitivo e di inizio dei lavori.

Il decadimento della concessione è regolato dagli articoli 10 e 11 mentre l'articolo 12 salvaguarda i diritti dei terzi ed attribuisce ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni al concessionario, al quale si conferma tramite l'articolo 13 il diritto di espropriazione. Nulla di particolare all'articolo 14 regolante il trasferimento eventuale della concessione ad un ente successore. L'articolo 15 contempla le abituali riserve per gli interventi a favore dell'economia forestale, della pesca e delle bellezze naturali, con particolare riguardo alle misure atte a garantire un conveniente deflusso minimo in alveo del torrente Morobbia.

Gli art. 16, 17 e 18 si riferiscono alle misure protettive necessarie in sede di esecuzione dei lavori, all'obbligo di presentare i piani esecutivi all'Autorità concedente nonchè ai rapporti fra i rappresentanti delle Autorità federale e cantonale e del concessionario.

L'articolo 19 mira a tutelare l'interesse dei consumatori stabilendo per il concessionario determinati obblighi nella distribuzione, ed in particolare una certa uniformità di tariffe.

All'articolo 20 si afferma che il concessionario accorderà allo Stato una riduzione del 50 %, fino alla concorrenza di Fr. 10.000,—.

L'articolo 21 stabilisce una partecipazione dei Comuni serviti dal concessionario agli incassi dell'azienda subordinando però la stessa alla concessione della privativa per almeno 20 anni. La possibilità di chiedere una revisione di tale articolo, a dipendenza di circostanze eccezionali, corrisponde ad una misura di prudenza dettata dal fatto che la partecipazione è calcolata sulle entrate lorde e non sugli utili.

L'articolo 22 conferma l'obbligo per il Comune di approvvigionarsi presso l'Azienda elettrica cantonale in energia di complemento, naturalmente con la riserva di parità di condizioni.

L'articolo 25 precisa il momento del decadimento della concessione rinnovata con D.L. del 10 marzo 1953 e gli effetti, in particolare il rimborso pro rata temporis della tassa di concessione di Fr. 37.800,— versata nel 1953. Gli altri articoli non necessitano di spiegazioni.

Crediamo così di avervi sufficientemente ragguagliati su questa opera, che migliora sensibilmente la produzione dell'Azienda elettrica comunale di Bellinzona adeguandosi ai nuovi bisogni e che si concilia con l'interesse del Cantone.

Vi preghiamo pertanto di voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'ammodernamento e il potenziamento
dell'impianto idroelettrico della Morobbia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 luglio 1967 n. 1467 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La concessione di utilizzare le acque della Morobbia, rinnovata al Comune di Bellinzona con decreto legislativo del 10 marzo 1953, è modificata per permettere l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto esistente. E' accordato al Comune di Bellinzona il diritto di utilizzare le acque della Morobbia ed affluenti fra la quota 643,50 m. s.m. corrispondente al livello massimo d'invaso di un bacino da formarsi mediante sbarramento della gola nella zona della presa dell'impianto esistente e la quota 261,00 corrispondente alla resa dell'acqua dell'attuale centrale. E' pure accordato il diritto di utilizzare l'acqua captata alla presa di val Maggina (affluente di sponda sinistra della Morobbia) adducendola nella galleria sotto pressione e l'acqua del riale Carmena (affluente di sponda destra della Morobbia) adducendola nel bacino di compenso.

Ciò conformemente al progetto luglio 1965 - novembre 1966 allestito dallo studio dell'ing. Gellera a Locarno.

Art. 2

Il concessionario ha il diritto di costruire e di sfruttare durante il periodo di concessione gli impianti necessari all'utilizzazione razionale delle forze idriche menzionate nel precedente articolo.

Secondo le previsioni del progetto luglio 1965 - novembre 1966 lo sfruttamento comprende l'accumulazione delle acque della Morobbia ed affluenti in un bacino di compenso settimanale formato dallo sbarramento menzionato al precedente articolo; la captazione dei riali Carmena e Valmaggina; l'utilizzazione di tutte le

acque nella centrale di Giubiasco e la loro resa nel torrente Morobbia.

E' riservata al Consiglio di Stato la competenza di accordare modificazioni o aggiunte al progetto.

Art. 3

La concessione avrà la durata di 40 anni e decorrerà dal 1. gennaio dell'anno successivo alla data di messa in esercizio del nuovo gruppo in centrale.

Art. 4

Il concessionario dovrà fornire al Consiglio di Stato, entro due anni dal compimento del previsto ammodernamento e potenziamento, rispettivamente di ogni eventuale ulteriore lavoro, indicazioni precise e documentate sui costi influenzanti il prezzo di riscatto.

Nelle spese di costo verranno computati gli sborsi effettivi, compreso le spese di progetto di direzione dei lavori e le espropriazioni.

Sono escluse le spese di concessione, il canone d'esercizio e le imposte cantonali e comunali.

Le spese non giustificate nel termine di due anni non verranno prese in considerazione per il prezzo del riscatto.

Art. 5

Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione, e pertanto il Cantone potrà :

- a) avocare a sè senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio pagando una equa indennità.

Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione ed al trasporto dell'energia elettrica dell'impianto, se esso può servirsene con vantaggio per l'utilizzazione dell'energia.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con l'Autorità cantonale dopo il 1. gennaio 1943 verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello della messa in esercizio dell'impianto ammodernato e potenziato.

Art. 6

Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto alla scadenza del 20mo e 30mo anno dall'inizio della presente concessione, con preavviso di 5 anni e alle seguenti condizioni :

- a) per le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo del riscatto sarà pari al costo d'impianto meno un ammortamento annuo dell'1,25 % a partire dal 1. gennaio 1918 per le parti riutilizzate, rispettivamente dell'1,25 % a partire dalla fine del 15esimo anno successivo alla messa in esercizio per le opere di ammodernamento e potenziamento;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia sarà corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità in nessun

caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione sarà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Art. 7

La forza lorda utilizzabile, calcolata in base a una portata media utilizzabile di 1,537 mc/sec e a una caduta lorda di 382,50 metri, viene stabilita in 7800 HP.

Questa forza lorda, dedotti 300 HP per i servizi d'illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione, fa stato per il computo delle tasse di concessione e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19 cpv. secondo della legge cantonale del 1894 sull'utilizzazione delle acque.

Le spese d'impianto e d'esecuzione di un apparecchio di misurazione della portata utilizzabile, da allestire secondo le direttive federali in materia, sono a carico del concessionario.

Art. 8

La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone Ticino :

- a) tassa di concessione di Fr. 135.000,— da versare dall'Azienda elettrica comunale di Bellinzona come segue :
 - Fr. 35.000,— entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto ;
 - Fr. 50.000,— alla messa in esercizio del nuovo gruppo della centrale di Giubiasco ;
 - Fr. 50.000,— al collaudo dell'impianto ;
- b) tassa annua d'esercizio di Fr. 67.500,— pagabile dall'inizio della decorrenza della presente concessione.

La tassa annua d'esercizio sarà pagata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno conformemente all'art. 19 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque. Per i primi sei anni di esercizio la tassa annua potrà essere ridotta, su istanza del concessionario, in proporzione alla forza realmente utilizzata, ma non più della metà, conformemente all'art. 50 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche.

Restano riservate le disposizioni dell'art. 19 della legge cantonale concernenti la revisione dei quantitativi che hanno fatto stato per il calcolo delle tasse, e le modificazioni della tassa d'esercizio a dipendenza di eventuali modificazioni del canone massimo esigibile in base alla legge federale in materia.

Art. 9

La concessione comporta per il concessionario l'impegno :

- a) di presentare al Consiglio di Stato il progetto definitivo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ;
- b) di iniziare i lavori di costruzione entro sei mesi dall'accettazione del progetto definitivo, salvo un'eventuale proroga da parte del Consiglio di Stato ;
- c) di costruire tutte le opere entro cinque anni dall'inizio dei lavori.

Art. 10

Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione per inosservanza dei termini di cui all'articolo 8 e negli altri casi contemplati dall'art. 65 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche.

Art. 11

Se la concessione si estingue in seguito ad espressa rinuncia o a decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il

diritto di riversione sono applicabili le disposizioni degli articoli 66 e 69 della legge federale.

Art. 12

Sono riservati i diritti dei terzi. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto.

Esso non può far valere nessun diritto di regresso verso il Cantone.

Art. 13

Al concessionario è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto d'espropriazione per l'esecuzione delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, come pure per l'acquisto di altri diritti che ostacolassero l'esecuzione del progetto.

Art. 14

La presente concessione può essere trasferita, con il consenso dell'Autorità concedente, ad un ente successore di diritto pubblico che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 15

Il concessionario s'impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e in particolare eventuali disposizioni intese ad assicurare un conveniente deflusso minimo nell'alveo della Morobbia, in quanto non ledano in modo essenziale l'utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 16

Nel corso dei lavori il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per garantire le comunicazioni e salvaguardare i beni pubblici e privati.

Esso sarà chiamato a contribuire in equa misura alle spese di manutenzione stradale qualora i suoi trasporti causassero danni eccessivi alle vie di comunicazione.

Art. 17

Entro due anni dall'inizio della presente concessione il concessionario presenterà al Consiglio di Stato, in duplo, i piani definitivi di esecuzione.

Art. 18

Il concessionario ha l'obbligo di dare libero accesso ai funzionari federali e cantonali incaricati della polizia delle acque e della pesca e di fornire loro tutte le necessarie informazioni.

Il concessionario provvederà pure, d'accordo con i competenti uffici, all'installazione ed al servizio di tutti gli apparecchi necessari per il controllo limnometrico ed idrometrico nel perimetro dell'impianto.

Art. 19

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere adeguatamente, nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica all'utenza.

Parimenti il concessionario si obbliga ad applicare all'utenza tariffe uniformi per quanto concerne la fornitura d'energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole e commerciali.

Art. 20

Il concessionario si obbliga a ridurre del 50% la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo di Fr. 10.000,— annui per il concessionario.

Art. 21

Il concessionario concede ai Comuni con i quali ha stipulato contratti di privata della durata di almeno 20 anni le seguenti partecipazioni minime sugli incassi lordi dell'azienda :

- a) 10 % sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato ;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole ;
- c) nessun compenso sulla vendita di energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni. Sono riservate le convenzioni in vigore fra il concessionario ed i Comuni utenti in quanto più favorevoli a quest'ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonchè allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale dell'azienda concessionaria, quest'ultima avrà la facoltà di chiedere all'Autorità concedente la revisione del presente articolo.

Art. 22

Il concessionario s'impegna, a parità di condizione, a coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'Azienda elettrica cantonale.

Restano riservati i contratti in vigore fra il concessionario ed i terzi.

Art. 23

Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art. 71 della legge federale del 22 dicembre 1916.

Art. 24

La presente concessione è accordata in base alle leggi e regolamenti federali e cantonali vigenti, cu si fa riferimento per quanto non è stabilito nel presente decreto.

Art. 25

Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 relativo alla concessione delle acque della Morobbia al Comune di Bellinzona cesserà nei suoi effetti all'atto dell'inizio della presente concessione (art. 3).

La tassa di concessione sarà rimborsata pro rata temporis.

La tassa annua d'esercizio sarà abbandonata con la decadenza del citato decreto legislativo.

Art. 26

Il capitolato di concessione, di cui all'articolo 13 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, si ritiene conglobato nel presente decreto.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte del Comune concessionario.

